

LA CAMERA DI COMMERCIO NEL SISTEMA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

GUIDA ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

LA CAMERA DI COMMERCIO NEL SISTEMA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

L'ordinamento normativo vigente prevede l'applicazione di sanzioni amministrative a carico di chi viola determinate prescrizioni di legge allo scopo di colpire e quindi scoraggiare comportamenti potenzialmente dannosi per la collettività, salvaguardando interessi collettivi rilevanti, quali, ad esempio, la pubblicità delle imprese, la correttezza commerciale e in generale la verifica del rispetto delle normative sul commercio, la sicurezza dei prodotti etc. La loro emissione è attribuita ad Organi della Pubblica Amministrazione anziché al Giudice.

Le Camere di Commercio svolgono in materia sanzionatoria le funzioni precedentemente esercitate dagli UU.PP.I.C.A (Uffici Provinciali dell'allora Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato) e dagli Uffici Metrici Provinciali a seguito del trasferimento di competenze operato dall'art. 20 del D.Lgs. n. 112/1998.

Le principali materie per cui la Camera di Commercio è competente ad irrogare le sanzioni sono:

- omissioni e ritardi nei depositi/domande/denunce al Registro Imprese, al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) ed all'Albo Imprese Artigiane;
- Metrologia legale (strumenti per pesare);
- Orafi;
- disciplina degli albi e dei ruoli;
- attività di autoriparazione;
- etichettatura e marcatura CE di prodotti non alimentari (tessili, giocattoli, prodotti elettrici, dispositivi di protezione individuale, ecc.);
- informazioni al consumatore;
- contratti negoziati fuori dai locali commerciali e contratti a distanza;
- commercio elettronico;
- sicurezza prodotti.

Importante

Dalle competenza dell'Ufficio sono escluse le sanzioni in materia di [Diritto annuale](#). Il Registro imprese dispone inoltre, in sede di accertamento e contestazione dell'infrazione, di un proprio [Ufficio sanzioni R.I. e R.E.A.](#)

L'Ufficio Sanzioni è quindi competente a ricevere i rapporti di mancato pagamento in misura ridotta (da effettuare entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione) dei verbali di accertamento non solo emessi dai propri uffici interni, ma anche da altri Organi Accertatori (Carabinieri, N.A.S., Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Municipale, ecc.). Pertanto, è l'organo che procede all'irrogazione delle sanzioni

amministrative in caso di accertata violazione di determinate normative, in materia commerciale e industriale rientranti nella propria competenza, da parte di operatori economici ai quali sia stato contestato o notificato un illecito amministrativo tramite apposito processo verbale (Legge 24/11/1981 n. 689).

Valuta inoltre gli eventuali scritti difensivi (da presentarsi entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione) e convoca le audizioni richieste dagli interessati.

A conclusione del procedimento l'Ufficio emette un'ordinanza-ingiunzione con la quale ordina al trasgressore il pagamento di una somma di denaro, oppure un'ordinanza di archiviazione nel caso non ritenga sussistano le condizioni per procedere.

Diritto di accesso: l'interessato può prendere visione degli atti del procedimento sanzionatorio presso l'Ufficio ed ottenerne copia.

L'accesso agli atti a soggetti estranei è concesso solo se muniti di delega scritta corredata da copia di un documento in corso di validità dell'interessato.

L'avvio del procedimento

Il procedimento sanzionatorio prende le mosse da un accertamento di violazione delle norme amministrative che un organo accertatore contesta all'interessato. Dopo la contestazione dell'illecito o la successiva notifica del verbale da parte dell'organo accertatore, possono verificarsi due ipotesi:

- l'interessato può estinguere il procedimento effettuando il pagamento liberatorio in misura ridotta entro 60 giorni, cioè versando all'erario una somma di denaro corrispondente al doppio del minimo o, se più favorevole, ad un terzo del massimo della sanzione prevista dalla legge, possibilità che viene segnalata all'interessato nel verbale di accertamento stesso. Se il pagamento viene effettuato tempestivamente, il procedimento si estingue senza nessun'altra conseguenza per il cittadino
- se l'interessato non effettua il pagamento in misura ridotta, il procedimento prosegue d'ufficio. In tal caso l'organo accertatore trasmette un rapporto all'Ufficio sanzioni della Camera di Commercio. L'interessato può far pervenire, entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale, [scritti difensivi](#), alla Camera di Commercio con i quali può, qualora lo ritenga opportuno chiedere di essere sentito dall'Ufficio. Gli scritti difensivi devono essere redatti in **carta libera e sono esenti da bollo**. In questa fase il soggetto identificato come autore della violazione può far valere le proprie ragioni in piena discrezione allo scopo di ottenere l'archiviazione del procedimento, o di richiedere l'applicazione di una sanzione proporzionata alla condotta, sino al minimo edittale; deve comunque essere allegata agli scritti la fotocopia del verbale di

accertamento. Gli scritti difensivi devono essere fatti pervenire all'Ufficio sanzioni secondo una delle seguenti modalità:

- inoltro a mezzo servizio postale
- consegna a mano, in orario di ricevimento, presso l'Ufficio stesso
- Posta Elettronica Certificata

La fase istruttoria presso l'Ufficio sanzioni

- L'Ufficio sanzioni esamina la fondatezza della contestazione, sia dal punto di vista dei fatti che delle norme eventualmente violate. Per meglio valutare le circostanze che hanno indotto l'organo accertatore a redigere il verbale, anche alla luce degli scritti difensivi dell'interessato e a seguito della sua audizione, può chiedere chiarimenti o controdeduzioni all'organo accertatore e, conclusa l'istruttoria, emette un provvedimento che può essere:
- **ordinanza di archiviazione:** qualora a seguito della fase "istruttoria" si verifichi che la condotta del soggetto non costituisce illecito amministrativo oppure in presenza di difetti formali, ad esempio per quanto concerne le modalità di contestazione
- **ordinanza di ingiunzione di pagamento:** se si conferma l'ipotesi di illecito amministrativo, l'interessato risulti effettivamente responsabile della violazione e il procedimento si sia svolto in modo corretto. In questo caso, qualora la norma sanzionatoria lo preveda, l'Ufficio dispone di un potere discrezionale di determinazione della misura della sanzione tra un minimo e un massimo stabilito dalla legge
- 1. **ordinanza di confisca o dissequestro:** l'organo accertatore può, in alcuni casi affiancare alle sanzioni pecuniarie per le violazioni amministrative, la misura cautelare del sequestro relativamente alle cose che possono formare oggetto di successiva confisca amministrativa. In tali ipotesi l'Ufficio sanzioni è competente a ricevere, in forma scritta (esente da bollo), le opposizioni ai verbali di sequestro relativamente alle materie di sua competenza. L'opposizione può essere presentata in qualunque momento, con le stesse modalità indicate per gli scritti difensivi. Avverso l'**ordinanza di confisca** è ammesso ricorso innanzi al Tribunale competente per territorio entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di notificazione dell'ordinanza. Nell'ipotesi in cui l'Ufficio non ritenga di convalidare il sequestro provvede con ordinanza di dissequestro alla restituzione della merce all'interessato.

La fase successiva all'ordinanza

Nel caso in cui all'interessato venga notificata l'**ordinanza di ingiunzione** di pagamento, il sanzionato si trova di fronte a varie alternative:

- può pagare in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza (la ricevuta del pagamento deve essere presentata all'ufficio, anche a mezzo fax); ovvero estinguere il proprio debito a rate, nel caso sussistano condizioni disagiate, qualora l'ufficio, a seguito di domanda motivata, glielo conceda; la [domanda](#) va presentata in carta semplice all'Ufficio sanzioni, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza, secondo una delle seguenti modalità:
 - inoltre a mezzo servizio postale o via Posta Elettronica Certificata
 - consegna a mano, in orario di ricevimento, presso l'Ufficio stesso
- se il sanzionato non provvede al pagamento, l'Ufficio sanzioni procede all'esecuzione forzata, con l'iscrizione della posizione a **ruolo**, secondo la normativa vigente in materia di riscossione
- se decide di impugnare il provvedimento, il soggetto sanzionato può fare opposizione nei confronti dell'ordinanza al Giudice di Pace, oppure al Tribunale nei casi di sua competenza, come ad esempio quando è avvenuto il sequestro di beni, o in particolari materie. L'impugnazione non è automaticamente sospensiva dell'obbligo di pagamento della sanzione

Cartella esattoriale

Il sanzionato deve effettuare il pagamento, secondo le modalità indicate dalla cartella esattoriale, entro 60 giorni dalla notifica della cartella.

L'interessato, per eventuali chiarimenti sul contenuto della cartella, può rivolgersi all'Ufficio sanzioni.

Se il pagamento non viene effettuato entro il termine sopra indicato, il Concessionario attiverà la procedura di esecuzione forzata prevista dal D.Lgs. n. 46/99. Avverso la cartella esattoriale l'interessato può proporre, ai sensi degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546/92, ricorso al Giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso è ammesso per soli vizi attinenti la regolarità e la validità degli atti esecutivi.

Il ricorso non è automaticamente sospensivo del procedimento di esecuzione

COSA FARE:

QUANDO SI RICEVE UN VERBALE DI ACCERTAMENTO

Quando si riceve un verbale di accertamento di infrazione amministrativa si può:

- pagare la sanzione in misura ridotta, indicata nel verbale nel termine tassativo di 60 giorni;
- presentare scritti difensivi alla Camera di Commercio – Ufficio Sanzioni entro 30 giorni.

I termini (30 o 60 giorni) decorrono dalla contestazione immediata della violazione o dalla notifica del verbale.

Per contestazione immediata si intende la consegna all'interessato del verbale da parte dell'agente che accerta la violazione.

La notifica può invece avvenire tramite consegna del verbale da parte del portalelettere, per compiuta giacenza (10 giorni) presso l'ufficio postale qualora l'interessato non fosse presente presso la residenza/domicilio, per rifiuto del plico (che in tal caso si ha per notificato al momento del rifiuto), oppure per notifica tramite messi comunali, anche tramite deposito all'albo pretorio in caso di irreperibilità del destinatario.

Il pagamento integrale effettuato nei termini costituisce acquiescenza ed estingue la sanzione. Ciò significa che non ci sarà più nessun seguito al verbale né altra conseguenza, ed anche che eventuali scritti difensivi presentati non verranno presi in considerazione.

Il mancato pagamento integrale nel termine di 60 giorni (vale a dire sia il mancato pagamento, sia il pagamento parziale, sia quello integrale effettuato oltre i 60 giorni) comporta la trasmissione del rapporto (art. 17, L. 689/1981) all'Ufficio Sanzioni, che esamina il verbale e gli eventuali scritti difensivi, ascolta l'interessato (se ne ha fatto espressa richiesta) e a conclusione emette un provvedimento:

- Ordinanza-Ingiunzione con cui quantifica la sanzione, se ritiene che l'accertamento sia fondato, che l'interessato ne sia effettivamente responsabile e che il procedimento sanzionatorio si sia svolto in modo corretto;
- Ordinanza di archiviazione, qualora verifichi che il provvedimento presenta difetti formali o carenze sostanziali.

Nel determinare la sanzione fra il minimo ed il massimo previsti dalla legge l'ufficio dispone di un potere discrezionale applicato in relazione principalmente ai criteri indicati dall'art. 11 della L. 689/1981 (gravità della violazione, personalità e condizioni economiche dell'interessato, operato dell'autore della violazione per porre rimedio alle conseguenze della stessa), nonché ad eventuali criteri stabiliti dalle normative speciali di settore.

Nel caso il pagamento del verbale sia avvenuto parzialmente od in ritardo qualora sia emessa ordinanza di ingiunzione l'importo già pagato verrà detratto dalla somma fissata quale sanzione pecuniaria.

RIMBORSO DI PAGAMENTI INDEBITI/ERRONEI

In caso di duplice/erroneo pagamento del processo verbale o ordinanza, è possibile chiedere il rimborso:

- per i pagamenti con beneficiaria la Camera di Commercio di Cosenza (identificabili nell’F23 dal codice tributo “ACS”), quali principalmente le sanzioni dell’Albo Imprese Artigiane e quelle del R.E.A., il rimborso può essere chiesto in carta libera direttamente alla Camera di Commercio tramite il modulo presente sul sito istituzionale; dal rimborso verranno detratte le spese di incasso introitate da Equitalia;

- per i pagamenti con beneficiario l’Erario dello Stato (identificabili nell’F23 dal codice tributo “741T”), quali essenzialmente tutte le sanzioni diverse da quelle del punto precedente, il rimborso deve essere richiesto all’Agenzia delle Entrate.

Se si vogliono presentare scritti difensivi nei confronti di un verbale di accertamento, chiedendo – motivatamente – l’archiviazione del procedimento oppure la riduzione della sanzione, si possono inoltrare in carta libera nel termine di 30 giorni dalla data di contestazione/notificazione della violazione, seguendo lo schema indicato nel fac-simile presente sul sito dell’Ente. Si possono allegare atti e documenti utili per chiarire la propria posizione.

Gli scritti possono essere consegnati a mano, spediti per posta, per fax o per posta elettronica certificata; qualora non siano consegnati personalmente a mano o inviati con firma digitale, dovranno essere corredati da copia di un documento d’identità in corso di validità.

Si possono allegare gli atti e i documenti utili per chiarire la propria posizione.

Facoltativamente è possibile richiedere di essere sentiti personalmente per spiegare le proprie difese; in tal caso si verrà convocati in un secondo tempo dall’Ufficio.

L’Ufficio esamina lo scritto ed i documenti allegati, ed in esito a ciò può archiviare il procedimento o ritenere fondato l’accertamento ed irrogare pertanto la sanzione.

Attenzione: se gli scritti difensivi sono ritenuti infondati la sanzione sarà ovviamente quantificata, come per gli altri casi di mancato pagamento in misura ridotta, in un importo superiore a quest’ultimo.

QUANDO SI RICEVE UN’ORDINANZA-INGIUNZIONE

L’ordinanza è un titolo esecutivo.

Entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento il trasgressore può pagare, oppure fare ricorso contro l’ordinanza, oppure chiederne il pagamento rateale.

PAGAMENTO DELLE ORDINANZE

Come per i verbali di accertamento, il pagamento delle sanzioni amministrative irrogate con le ordinanze dovrà essere effettuato tramite modello F23 presso:

- Agente della Riscossione;
- Istituti di credito;
- uffici postali.

Alle ordinanze notificate viene allegato un fac-simile dell’F23 da pagare. In caso di smarrimento è tuttavia possibile richiedere all’Ufficio Sanzioni istruzioni sulla compilazione, oppure ottenere un nuovo fac simile richiedendolo personalmente presso l’ufficio, oppure via mail o via fax.

Per evitare disguidi che potrebbero determinare l’iscrizione a ruolo, è opportuno comunicare all’Ufficio l’avvenuto pagamento, anche via fax o posta elettronica.

La stessa ordinanza inviata all'autore della violazione (obbligato principale) è spedita anche all'obbligato in solido (persona giuridica di cui il sanzionato è dipendente o legale rappresentante), se presente; in tali casi il pagamento va fatto una volta sola o dal trasgressore principale o dall'obbligato in solido e li libera entrambi.

Se la violazione è stata contestata a più persone, l'eventuale obbligato in solido in caso di mancato pagamento da parte degli autori delle violazioni è chiamato a pagare tutte le obbligazioni dei singoli sanzionati.

RATEIZZAZIONE DELLA SANZIONE INGIUNTA CON L'ORDINANZA

L'interessato può chiedere il pagamento rateale della sanzione pecuniaria qualora si trovi in condizioni economiche disagiate (art. 26, L. 689/81), presentando istanza corredata della documentazione comprovante le condizioni disagiate (ultime tre dichiarazioni dei redditi e quant'altro possa essere ritenuto utile a comprovare la situazione di difficoltà).

L'istanza (da presentare con le stesse modalità e formalità degli scritti difensivi, e il cui facsimile è reperibile sul sito internet della Camera di Commercio di Cosenza), deve essere presentata, a pena di inammissibilità, nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza.

La Legge stabilisce che le rate – mensili - possano variare da un minimo di 3 ad un massimo di 30, con importo minimo di € 15,00 ciascuna. L'ufficio si riserva di decidere sulla congruità del numero di rate richieste in relazione all'importo totale della sanzione ed alle condizioni economiche.

Se l'ufficio Sanzioni nega la rateizzazione, il pagamento dovrà essere effettuato in unica soluzione entro 30 giorni notifica del provvedimento di rigetto dell'istanza.

Se invece la rateizzazione viene concessa, l'Ufficio notifica un'ordinanza con cui dispone gli importi e le scadenze dei pagamenti.

Negli importi delle rate mensili, la prima contiene l'integrale saldo delle spese del procedimento.

In ogni momento il debito potrà essere estinto mediante un unico pagamento della cifra residua (art. 26, L. 689/81).

In caso di mancato pagamento nei termini anche di una sola rata il debitore dovrà pagare l'intera somma in unica soluzione e l'importo non potrà più essere rateizzato.

RICORSO CONTRO L'ORDINANZA

Contro l'ordinanza d'ingiunzione è possibile, entro 30 giorni dalla notifica e senza necessità di assistenza di un legale, fare ricorso davanti al Giudice di Pace o al Tribunale nei casi in cui questo sia competente ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 150/2011.

Il ricorso non sospende automaticamente l'esecutività del procedimento.

QUANDO SI RICEVE UNA CARTELLA ESATTORIALE

In caso di mancato pagamento dell'Ordinanza-Ingiunzione entro 30 gg. dalla notificazione, la Camera di Commercio provvede successivamente alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, mediante trasmissione del ruolo all'esattore.

L'interessato riceverà una cartella esattoriale per il pagamento della sanzione, oltre alle maggiorazioni ed agli interessi previsti per legge (art. 27, L. 689/1981).

A quel punto sarà possibile: pagare la cartella esattoriale, chiedere la rateizzazione del pagamento o presentare ricorso contro la cartella. Diversamente il Concessionario incaricato attiverà la procedura esecutiva.

PAGAMENTO DELLA CARTELLA ESATTORIALE

Il pagamento deve essere effettuato entro 60 gg. dalla notifica della cartella esattoriale mediante versamento presso il Concessionario indicato sulla cartella stessa.

Per le informazioni sulle modalità di pagamento ci si deve rivolgere al concessionario per la riscossione che invia la cartella o comunque fare riferimento alle istruzioni contenute nella stessa.

Se invece si vogliono chiedere informazioni nel merito della cartella è necessario innanzitutto individuare l'ufficio da cui proviene.

Le cartelle emesse dall'Ufficio Sanzioni sono riconoscibili nella pagina "Dettaglio degli addebiti", dalla dicitura "sanzione amministrativa - Camera di Commercio" oppure "Upica";

nella pagina "Dati a uso degli uffici", dai codici tributo che a seconda dei casi possono essere: 5062, 5063, 5070, 5071 e 5072. Altri codici non sono riconducibili alle sanzioni amministrative ingiunte dalla Camera di Commercio, e le relative informazioni potranno essere fornite solo dagli enti competenti.

RATEIZZAZIONE DELLA CARTELLA ESATTORIALE

In caso di condizioni economiche disagiate, è possibile chiedere la rateizzazione della cartella esattoriale. L'istanza deve essere presentata direttamente al concessionario di riscossione.

OPPOSIZIONE ALLA CARTELLA ESATTORIALE

Qualora l'interessato ritenga che le somme iscritte a ruolo non siano dovute o siano dovute solo in parte perché è stato già effettuato il regolare pagamento dell'Ordinanza- Ingiunzione indicata nella cartella o del precedente verbale di accertamento, può presentare istanza in carta semplice, accompagnata dalla ricevuta di avvenuto pagamento, all'Ufficio Sanzioni affinché, nell'esercizio del potere di autotutela, venga disposto lo sgravio amministrativo della cartella.

Nel caso in cui, invece, ritenga che esistano i presupposti per avvalersi della tutela giurisdizionale, può proporre:

- opposizione ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla notifica, nei casi in cui la cartella esattoriale sia stata emessa senza che prima siano stati notificati l'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento;
- opposizione agli atti esecutivi, nel termine di 20 giorni dalla notifica della cartella e nelle forme ordinarie regolate dall'art. 617 c.p.c., nel caso in cui si contesti la regolarità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella;
- opposizione all'esecuzione nelle forme ordinarie regolate dall'art. 615 c.p.c., quando oggetto della contestazione sono l'illegittimità dell'iscrizione al ruolo per omessa notifica della stessa cartella o fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (pagamento della sanzione).

IN CASO DI SEQUESTRO

Il verbale di contestazione/accertamento può, in determinati casi, essere accompagnato da un verbale di sequestro.

Il sequestro è una misura cautelare disposta da chi accerta certi tipi di violazioni in vista della possibile confisca della merce, che costituisce sanzione accessoria a quella pecuniaria.

I beni sequestrati non possono essere utilizzati né si può disporre di essi in alcun modo, perché sono a disposizione dell'Autorità amministrativa fino alla fine del procedimento.

Rimuovere i sigilli è un reato perseguito penalmente che prevede anche pene detentive.

La confisca può essere espressamente prevista da leggi speciali, come quella sulle attività di autoriparazione che impone la confisca dei beni che sono serviti a commettere la violazione, oppure essere ritenuta opportuna per impedire, ad esempio, la vendita di beni privi dei requisiti previsti dalla legge per la commercializzazione e potenzialmente pericolosi o non sicuri.

Contro il sequestro è possibile presentare in qualunque momento opposizione all'Ufficio Sanzioni con le stesse modalità indicate per gli scritti difensivi.

L'Ufficio può accogliere l'opposizione e dissequestrare i beni, oppure rigettarla e confermare il sequestro. L'eventuale accoglimento dell'opposizione non implica necessariamente la successiva archiviazione della sanzione pecuniaria.

Se l'infrazione amministrativa è ritenuta fondata e la merce non è stata dissequestrata per qualche motivo, insieme all'ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria viene di norma disposta successivamente l'ordinanza di confisca dei beni sequestrati, a seguito della quale i beni diventano di proprietà dello Stato, che ne dispone la distruzione o l'alienazione (L. 689/1981, artt. 13, 19 e 20).

Contro l'ordinanza di confisca è possibile il ricorso al Tribunale competente per territorio entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza.

DOMANDE RICORRENTI

- È arrivata la stessa ordinanza sia all'amministratore, sia alla società: devo pagare una volta sola o due?

L'ordinanza deve essere pagata una sola volta, o dal legale rappresentante, o dalla società.

La società è infatti obbligata in solido con il legale rappresentante, quindi il pagamento da parte della società libera il legale rappresentante e viceversa.

- Ho effettuato il pagamento sia dell'ordinanza arrivata alla società, sia di quella arrivata al legale rappresentante; come posso recuperare la somma versata in più?

La Camera di Commercio rimborsa direttamente, dedotto l'aggio introitato dal concessionario di riscossione tributi, i versamenti di propria competenza, ossia quelle effettuati con codice tributo ACS (principalmente sanzioni relative ad Albo Artigiani e R.E.A. e le spese del procedimento) presentando l'apposita domanda.

Per le sanzioni in cui il versamento sia stato fatto con codice tributo 741T il rimborso della sanzione, in quanto introitata dall'Erario (capitolo 2301, capo 8), deve essere richiesto all'Agenzia delle Entrate.

- Perché l'Ordinanza ha aumentato l'importo del verbale di accertamento?

L'importo indicato dal verbale di accertamento è definito dalla legge "pagamento in misura ridotta", ed ha la funzione di evitare di entrare nel merito della sanzione, pagando una somma comunque modesta rispetto al massimo previsto dalla legge evitando all'Amministrazione di instaurare il procedimento che entra nel complesso esame di merito.

Se quindi il pagamento in misura ridotta non viene effettuato, ed in assenza di eventuali circostanze attenuanti prevalenti sulle aggravanti, l'importo non è più ridotto, e quindi risulta maggiorato rispetto al verbale.

Si noti che le sanzioni R.E.A. non prevedono alcuna graduazione, ed in caso di mancato pagamento in misura ridotta l'importo delle Ordinanze è costituito dalla sanzione nella misura fissa stabilita dalla legge, pari al triplo di quella indicata nel verbale.

- Posso chiedere una riduzione dell'importo dell'Ordinanza che ho ricevuto?

No.

L'ordinanza rappresenta l'ultimo atto amministrativo del procedimento sanzionatorio.

Contro l'ordinanza è solo possibile presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria entro 30 giorni dalla notifica oppure, entro lo stesso termine, fare istanza di rateizzazione all'Ufficio Sanzioni se ci si trova in comprovate difficoltà economiche.

- Ho ricevuto un'ordinanza relativa a fatti di molti anni fa; la violazione non è prescritta?

Il termine di prescrizione in materia di sanzioni amministrative è di 5 anni, ma bisogna innanzitutto esaminare il momento della violazione. Se la violazione ha carattere omissivo permanente (come ad esempio il ritardo/omissione dei depositi al Registro Imprese) si consuma al momento in cui l'atto dovuto viene posto in essere o diventa impossibile; fino a tale momento è legittimo contestare (eventualmente anche più volte se l'omissione perdura) l'inadempimento anche se il termine non rispettato è scaduto da molti anni. L'unico vincolo della contestazione è la notifica entro 90 giorni dal momento in cui viene accertato l'adempimento tardivo.

Secondariamente va ricordato che la notifica del verbale interrompe la prescrizione, e pertanto da tale momento decorre nuovamente il termine quinquennale entro cui dovrà essere emessa l'eventuale

ordinanza. Questa interrompe poi nuovamente il termine ai fini dell'emissione dell'eventuale ruolo.

- **Ho pagato in ritardo il verbale: posso sanare la posizione col pagamento di interessi di mora?**

No.

Il pagamento in misura ridotta quantificato in misura fissa nel verbale estingue la violazione solo se effettuato interamente e nei termini di legge. Qualora ciò non avvenga deve obbligatoriamente essere emessa un'Ordinanza che valuta il merito della violazione ed effettua la vera e propria quantificazione della sanzione (detraendo dal totale l'importo pagato in ritardo).

- **Posso pagare a rate l'ordinanza?**

Sì, a condizione di dimostrare di essere in una situazione economica disagiata.

In tal caso è necessario presentare istanza di rateizzazione entro il termine previsto per il pagamento (30 giorni dalla notifica).

L'istanza può essere accolta dalla Camera di Commercio, che in tal caso fornisce le indicazioni sul numero e la scadenza delle rate, oppure rigettata, assegnando un nuovo termine di 30 giorni per il pagamento dell'importo totale.

- **Se presento gli scritti difensivi, nel caso non siano accolti posso comunque pagare l'importo indicato nel verbale?**

No.

Il pagamento in misura ridotta dell'importo indicato nel verbale risponde alla funzione di accettazione immediata della responsabilità a fronte dell'applicazione di una sanzione modesta rispetto al massimo applicabile, senza attivare la procedura che entra nel merito della violazione. Se vengono presentati gli scritti difensivi si apre invece la fase di merito (in cui sono valutate anche eventuali aggravanti), e - se le difese non sono accolte - la sanzione è definita in un importo che in ogni caso non è più ridotto.

- **Per fermare termini e maggiorazioni posso fare il pagamento in misura ridotta proposto nel verbale, e contemporaneamente presentare gli scritti difensivi chiedendo la riduzione/annullamento della sanzione con la restituzione di tutto o parte di quello che ho pagato?**

No.

Il pagamento in misura ridotta costituisce acquiescenza ed ha la precisa funzione di evitare l'esame della violazione nel merito. Qualora il pagamento avvenga, quindi, non viene effettuata la trasmissione del rapporto di cui all'art. 17 della L. 689/1981 all'autorità competente ad emettere le ordinanze, e gli scritti difensivi non sono perciò presi in considerazione.

- **Ho perso il fac-simile dell'F23 per effettuare il pagamento dell'Ordinanza, cosa devo fare?**

Poiché la destinazione dei proventi delle sanzioni varia a seconda del tipo di violazione, è necessario contattare l'Ufficio Sanzioni (recandosi personalmente presso l'Ufficio Sanzioni oppure chiedendo la copia tramite posta elettronica o via fax) che provvederà a fornire copia del fac-simile compilato.

- **La presentazione di scritti difensivi ha un costo?**

No.

Gli scritti difensivi possono essere presentati personalmente dall'interessato senza alcuna necessità di assistenza tecnica, e sono in carta libera. Bisogna però sempre considerare che se gli scritti difensivi sono valutati infondati la sanzione (come in tutti i casi di mancata effettuazione del pagamento in misura

ridotta) viene maggiorata rispetto all'importo indicato nel verbale.

- Nel caso in cui si tratti di una violazione solo formale (senza danni concreti ai terzi), se presento scritti difensivi con tale motivazione posso ottenere l'annullamento o la riduzione della sanzione?

Generalmente no.

Numerose violazioni soggette a sanzione amministrativa hanno infatti natura formale, come ad esempio tutte quelle relative alla tenuta di Registro Imprese ed Albo Artigiani, ma anche quelle sull'etichettatura dei prodotti, in quanto tutelano la trasparenza e la conoscibilità di alcuni dati da parte dei terzi. In tutti questi casi la violazione sussiste solo per il mancato adempimento della formalità ed il danno non è mai richiesto perché si possa configurare la sanzione e, nei casi in cui si sia concretamente verificato un danno, questo può semmai costituire aggravante.

- Ho agito in buona fede: se presento scritti difensivi con tale motivazione posso ottenere l'annullamento o la riduzione della sanzione?

No.

In materia di sanzioni amministrative l'elemento psicologico non ha in generale rilevanza.

- Lo statuto del Contribuente prevede che...

Lo statuto del contribuente non è applicabile alle sanzioni amministrative.

- Ho affidato nei termini il compito di presentare una pratica ad un consulente ed il ritardo nel deposito è colpa sua: posso ottenere l'annullamento o la riduzione della sanzione presentando scritti difensivi con questa motivazione?

No.

La responsabilità per la sanzione ricade sempre su chi è obbligato dalla legge alla presentazione della pratica; eventuali deleghe o incarichi affidati a terzi non liberano il soggetto obbligato. L'incarico può invece essere semmai fonte di responsabilità contrattuale della persona incaricata (da far valere in separata sede per il danno subito dall'inadempimento) per non aver eseguito correttamente il compito assegnatole.

- Ho messo in vendita prodotti non etichettati adeguatamente, ma li ho comprati dal mio fornitore e lui doveva controllarli: posso ottenere l'annullamento o la riduzione della sanzione presentando scritti difensivi con questa motivazione?

No.

La responsabilità relativa alla corretta etichettatura dei prodotti, ferme restando eventuali responsabilità anche del fornitore, ricade in ogni caso sul distributore che, in quanto a contatto con il consumatore finale, costituisce l'ultimo e più importante filtro contro la vendita di prodotti senza le caratteristiche di legge. Se in base ai contratti intercorrenti col fornitore si possono riscontrare delle colpe di quest'ultimo nei confronti del distributore sanzionato, dovranno essere fatte valere direttamente in separata sede.

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- L. 689/1981 (Modifiche al sistema penale);
- D.P.R. 571/1982 (Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della L. 24/11/1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale);
- D.Lgs. 46/1999 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337);
- D. Lgs. 546/1992 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30/12/1991, n. 413);
- D.P.R. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).
- D. LGS. 11/04/2002, n. 61 (Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366);
- L. 11/11/2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese)
- Circolare MISE n. 3647/C (sanzioni registro imprese applicazione modifica art.2630 C.c.)

COMMENTO AGLI ARTICOLI PIÙ RILEVANTI

Si riportano di seguito gli articoli più significativi della Legge 689/1981, con un breve commento.

Art. 1 - Principio di legalità

“Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.

Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”

Nel campo delle sanzioni amministrative non vige il principio di retroattività, né contro né a favore all'autore della violazione. Ciò significa da un lato che non può essere applicata una sanzione entrata in vigore successivamente alla conclusione della condotta illecita; dall'altro che se la sanzione viene abrogata dopo la conclusione della condotta illecita, viene comunque applicata.

Per costante giurisprudenza è inoltre esclusa dal campo del diritto amministrativo l'applicazione analogica; non sono quindi applicabili sanzioni non espressamente previste per il caso concreto, né si possono applicare normative estranee, come ad esempio quella tributaria (Statuto del contribuente, ecc.).

Art. 3, comma 1 - Elemento soggettivo

“Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”

La responsabilità è personale e l'omissione deve essere riferibile all'autore della violazione.

Per costante giurisprudenza la colpa è un requisito sufficiente all'integrazione dell'illecito, e la buona fede di norma non ha rilevanza.

Art. 5 - Concorso di persone

“Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge”.

La norma stabilisce, conseguentemente al principio della responsabilità personale, che se è prevista una pluralità di obbligati (ossia responsabili del comportamento sanzionato poiché hanno tutti agito oppure tutti avrebbero potuto adempiere, ma nessuno lo ha fatto), ciascuno è tenuto a rispondere della propria omissione, non in alternativa, ma ciascuno per l'intero.

È in base a questa norma, di evidente derivazione penalistica, che le sanzioni per le omissioni ed i ritardi negli adempimenti nei confronti del Registro Imprese e dell'Albo Artigiani sono applicate a tutti coloro che avevano il potere (e quindi il dovere) di provvedere agli adempimenti.

Art. 6, comma 3 - Solidarietà

“Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque da un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”.

Se l'autore dell'illecito è rappresentante o dipendente di una persona giuridica o di un imprenditore, questi rispondono in solido con l'autore; sono quindi chiamati a pagare le sanzioni in tutti i casi in cui gli obbligati principali non provvedano.

In virtù dell'art. 5, nel caso vi siano più obbligati principali la responsabilità solidale vale per ciascuna obbligazione.

È in base a questa disposizione che l'impresa non risponde invece in solido per le obbligazioni dei sindaci o dei notai.

Art. 7 - Non trasmissibilità dell'obbligazione

“L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.”

In caso di decesso del responsabile (in qualsiasi momento del procedimento) l'obbligazione si estingue. In tal caso è opportuno che gli eredi informino l'ufficio del decesso affinché provveda all'archiviazione della pratica.

Le somme eventualmente già pagate non vengono restituite.

Art. 11 – Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

“Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo [...], si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.”

L'articolo si applica alla quantificazione delle sanzioni in sede di ordinanza per graduarle (l'importo del pagamento in misura ridotta è invece vincolato in base all'art. 16 della Legge). A titolo di esempio nelle sanzioni del Registro Imprese per ritardo negli adempimenti, in applicazione del criterio della gravità la graduazione avviene in base al ritardo con cui l'interessato ha provveduto, mentre le

omissioni di adempimenti (ad esempio del deposito di un bilancio) sono sanzionate in modo maggiore dei ritardi in considerazione dell'opera svolta per l'attenuazione/eliminazione delle conseguenze della violazione. I criteri ovviamente non si applicano quando le sanzioni siano previste in misura fissa, come quelle del R.E.A.

Art. 16 - Pagamento in misura ridotta

“É ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.”

Il verbale di accertamento, con la logica del patteggiamento e dell'oblazione penali, propone il “pagamento in misura ridotta” nella misura prefissata dalla legge (senza alcuna discrezionalità) che non può comunque superare il terzo del massimo. In caso di mancato pagamento, non aderendo il sanzionato alla proposta di pagamento in misura ridotta, l'ufficio esaminerà la violazione nel merito e quantificherà la sanzione in un importo non più ridotto, graduato in base ai parametri di cui all'art. 11 (quando noti ed applicabili).